

(N. 892)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(ERMINI)

e col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1955

Concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e istituzione di un premio annuale di un milione di lire per il migliore contributo originale dato alle ricerche nel campo degli studi tributari.

ONOREVOLI SENATORI. — 1. Sembra essenziale, ai fini di migliorare ed elevare continuamente il livello tecnico dei metodi di lavoro e il perfezionamento degli strumenti legislativi di cui si avvale la finanza pubblica nonchè per diffondere sempre più la conoscenza dello sforzo che dagli studiosi e dall'Amministrazione viene condotto in tal senso, segnalare con una particolare distinzione tutti coloro che, con la attività scientifica, ovvero con particolari servizi resi all'Amministrazione, ovvero anche con l'avere prestato per lunghi anni con dignità e con soddisfazione dell'Amministrazione stessa ventennale servizio presso gli uffici finanziari, si siano resi benemeriti della pubblica finanza.

Ciò, fra l'altro, si spera possa contribuire

a creare quel clima di reciproca comprensione tra i funzionari dell'Amministrazione e i contribuenti consapevoli i primi dei legittimi interessi dei privati, consapevoli gli altri del duro e spesso ingrato compito che attende coloro i quali lavorano al servizio dello Stato nel campo delicato del prelievo dei tributi, spesso in difficili condizioni ambientali per la stessa natura dei compiti che sono affidati ai funzionari fiscali.

2. Il presente disegno di legge, quindi, mira, da un lato, a favorire gli studi e le pubblicazioni che possono contribuire al progresso delle discipline finanziarie e, dall'altro, a stimolare lo zelo e l'operosità di coloro che pre-

stano servizio presso l'Amministrazione finanziaria o che esercitano, sia pure temporaneamente, pubbliche funzioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

A tale uopo il disegno di legge prevede la concessione di appositi diplomi di benemerenzza nonchè di un premio annuale di un milione di lire.

3. In particolare l'articolo 1 del progetto indica le persone a cui i diplomi possono essere concessi e determina i criteri, in base ai quali il conferimento deve essere effettuato.

A norma, poi, dell'articolo 2, primo comma, i diplomi possono essere di prima, seconda e terza classe e ciò allo scopo di consentire all'Amministrazione di adeguare la concessione al valore delle persone ed all'importanza del contributo da esse apportato alle dottrine ed alle attività finanziarie. Inoltre, quale tangibile segno della concessione, a questa inerisce

il conferimento di una medaglia rispettivamente di oro, di argento o di bronzo, a seconda della classe del diploma di benemerenzza.

Le caratteristiche di tali medaglie sono fissate dal secondo comma dello stesso articolo.

Con l'articolo 3 viene istituito il premio annuale di un milione di lire, che può anche essere diviso in due quote eguali, cioè sostanzialmente in due premi distinti di lire cinquecentomila ciascuno. Vengono anche indicati i criteri, che debbono regolare l'assegnazione del premio o delle relative quote.

L'articolo 4 stabilisce le formalità concernenti il conferimento dei diplomi, delle medaglie e del premio o delle quote di premio.

L'articolo 5 prevede la emanazione delle norme regolamentari.

Con l'articolo 6 sono indicati i mezzi finanziari con i quali sarà fatto fronte all'onere derivante dall'applicazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Possono essere conferiti diplomi di benemerenzza :

a) alle persone e agli enti che con studi o pubblicazioni di riconosciuto valore o con partecipazioni a commissioni di studio o ad importanti congressi nazionali od internazionali abbiano contribuito al progresso delle discipline finanziarie;

b) alle persone che abbiano acquisito particolari benemerenzze nel campo del contenzioso tributario, nonchè ai dipendenti pubblici che abbiano reso servizi d'eccezionale importanza all'Amministrazione finanziaria.

Art. 2.

I diplomi di benemerenzza di cui al precedente articolo sono di prima, di seconda e di terza classe, e danno diritto, a coloro cui saranno concessi, rispettivamente al conferimento di medaglie d'oro, d'argento e di bronzo.

Tali medaglie, del diametro di 32 millimetri, avranno nel « recto » il simbolo della Repubblica e nel « verso » una corona di quercia racchiudente la leggenda « Ai benemeriti della pubblica finanza ».

Art. 3.

È istituito un premio annuale di un milione di lire da assegnarsi all'autore italiano che con opere o scritti pubblicati nell'anno precedente abbia dato il migliore contributo originale alle ricerche nel campo degli studi tributari.

Tale premio può essere diviso in due quote di lire 500.000 ciascuna da assegnarsi rispettivamente all'autore italiano del migliore lavoro di carattere giuridico ed a quello del migliore lavoro di carattere economico.

Art. 4.

I diplomi, le medaglie e i premi o le quote di premio di cui ai precedenti articoli sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze.

Le proposte per il conferimento dei diplomi e delle medaglie sono fatte su parere di una commissione nominata e presieduta dal Ministro delle finanze e composta dai Direttori generali del Ministero e da tre esperti scelti fra i professori universitari ordinari di scienza delle finanze, di diritto tributario o di materie affini, nominati dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione.

Le proposte per l'assegnazione dei premi o delle quote di premio sono fatte su parere di altra commissione nominata e presieduta dallo stesso Ministro delle finanze e composta da cinque esperti, di cui tre scelti fra i professori universitari di scienza delle finanze, di diritto tributario o di materie affini, nominati dal Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con apposito regolamento saranno stabilite le modalità relative al conferimento del diploma, delle medaglie e dei premi o delle quote di premio.

Art. 6.

All'onere complessivo di lire 2.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte per l'esercizio finanziario 1954-55, mediante riduzione, per lire 500.000, dello stanziamento di ciascuno dei capitoli 14, 141, 227 e 254 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo e, per l'esercizio 1955-56, a carico del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinato a far fronte a spese derivanti da provvedimenti legislativi ancora da perfezionarsi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.